



## Da: le leggi illustrate

due deve essere titolare di redditi di impresa, arte o professione, di partecipazione o di alcuni redditi diversi) e almeno uno di essi si trovi nella condizione di poterlo utilizzare; in tal caso, la dichiarazione può essere presentata in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi o, in alternativa, a un CAF o a un professionista abilitato.

Come dichiarante va indicato il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto a cui viene presentata la dichiarazione o quello scelto per effettuare i conguagli nel caso in cui la dichiarazione sia presentata a un CAF o a un professionista abilitato. La dichiarazione congiunta non può essere presentata in caso di morte di uno dei coniugi prima della presentazione della dichiarazione né per le dichiarazioni presentate per conto delle persone incapaci, compresi i minori.

### RIDUZIONE DEGLI ACCONTI

Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto IRPEF deve barrare la specifica casella presente nel quadro F del modello 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto per l'anno 2012, deve indicare l'importo che vuole venga trattenuto dal sostituto d'imposta.

Le stesse possibilità sono riconosciute in relazione all'acconto dell'addizionale comunale.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento IRPEF a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato e risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3, deve comunicarlo entro il mese di settembre al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio (quest'anno, la scadenza slitta al 1° ottobre in quanto il 30 settembre è domenica).

### COME CORREGGERE IL 730

Quando ci si rende conto di essere incappati in errori, sviste e dimenticanze, non esiste una soluzione unica, valida per tutte le circostanze. La strada da seguire dipende dagli esiti che scaturiscono dalla correzione che si intende apportare: se l'integrazione della dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito o un'imposta invariata, va presentato, in linea di massima, un 730 integrativo (con scadenza fissata al 25 ottobre); quando invece la modifica determina un minor credito o un maggior debito, si fa ricorso al modello UNICO.

Nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio, va indicato il:

- codice "1", quando dalla liquidazione del nuovo modello scaturirà un maggior credito o un minor debito (perché, ad esempio, nel 730 già consegnato abbiamo dimenticato di inserire degli oneri deducibili o detraibili) ovvero le imposte resteranno immutate perché le correzioni riguardano dati che non ne influenzano l'ammontare (le modifiche, però, non devono riguardare i dati del sostituto d'imposta, per correggere i quali si utilizza il codice 2). Il 730 integrativo va presentato esclusivamente a un CAF o ad un professionista abilitato, anche nel caso in cui il primo 730 sia stato affidato direttamente al sostituto d'imposta. Deve essere esibita la sola documentazione relativa alle modifiche da apportare, a meno che il modello originario non sia stato consegnato al sostituto d'imposta; in tal caso, occorre produrre tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità;
- codice "2", esclusivamente per correggere i dati identificativi del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio. Il nuovo modello, pertanto, conterrà le stesse informazioni del 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- codice "3", per integrare il primo 730 presentato, con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati da cui scaturisce un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata.

In alternativa al 730 integrativo con codice "1", il contribuente, per correggere gli errori commessi a proprio danno, può utilizzare il modello UNICO PF. In questo caso, ha più tempo a disposizione: la modifica è possibile fino al termine previsto per la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo (c.d. "dichiarazione integrativa a favore"). L'importo a credito che emerge dall'integrazione potrà essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Anche se utilizzando UNICO si ha molto più tempo a disposizione per correggere a proprio vantaggio il 730, è comunque preferibile ricorrere – se i termini non sono scaduti – al 730 integrativo. Con UNICO, infatti, il periodo di attesa per incassare le somme spettanti è decisamente più lungo rispetto al 730 integrativo, gli esiti del quale si "percepiscono" invece già con gli emolumenti di dicembre.

Quando invece le rettifiche comportano un minor credito o un maggior debito (ad esempio, perché abbiamo ommesso un reddito o lo abbiamo indicato parzialmente), deve essere utilizzato il modello UNICO PF, che può essere presentato:

- entro il 30 settembre, termine che nel 2012 slitta a lunedì 1° ottobre (correttiva nei termini);
- entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo (dichiarazione integrativa);
- entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31 dicembre 2016 per il 730/2012).

Nelle prime due ipotesi, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente deve procedere anche al pagamento del tributo dovuto e, se decide di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, degli interessi e della sanzione ridotta. Nel terzo caso, scaduti i termini per potersi avvalere del ravvedimento, sarà l'Amministrazione finanziaria ad applicare le sanzioni "piene" dovute per la tardività.

Le procedure di conguaglio avviate con la consegna del primo modello 730 (addebito di imposte o accredito di rimborsi) non vengono sospese quando si presenta una dichiarazione integrativa; ciò vuol dire che il sostituto d'imposta tratterrà ugualmente le somme dovute – o rimborserà quella a credito – così come risultano dalla liquidazione del 730 originario.

## DOCUMENTAZIONE

Copia del codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico

Copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730/201 o Unico 2011 e delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e/o assimilati

Copia della documentazione relativa a redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente

Documentazione idonea a rilevare i redditi di terreni o fabbricati

Documentazione idonea a dimostrare eventuali redditi occasionali, provenienti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e redditi diversi dichiarabili con il modello 730/20

Documentazione attestante la percezione di dividendi delle società di capitali

Copia delle fatture relative a prestazioni mediche e sanitarie

Copia delle fatture relative alle spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e alle spese per sussidi tecnici informatici per i portatori di handicap

Copia delle quietanze relative agli interessi passivi versati per mutui ipotecari per gli immobili e per i mutui agrari per i terreni

Copia delle quietanze relative agli interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio

o Copia delle quietanze relative agli interessi passivi per mutui contratti a partire da 1998 per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale

Copia della fattura relativa all'acquisto del cane da guida per non vedenti

Copia dei premi versati per l'assicurazione sulla vita o sugli infortuni

Copia delle quietanze relative al versamento delle tasse di iscrizione o scuole medie superiori o od università e a scuole specializzazione postuniversitarie

Copia delle quietanze relative alle erogazioni liberali effettuate a favore dei papaveri e delle ONLUS

Copia quietanze relative al versamento di contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso

Copia quietanze relative a erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia

Copia delle quietanze di versamento del premio Rc auto per la deduzione del SSN

Copia dei versamenti alle istituzioni religiose e a Paesi in via di sviluppo

Copia della documentazione relativa al pagamento nel corso del 20 di spese funebri

Copia ricevute bancario postali relative ai versamenti dei contributi volontari

Copia ricevute di versamento effettuate a favore di istituzioni religiose

Assegni alimentari corrisposti al coniuge separato, con esclusione della quota di mantenimento dei figli

Documentazione relativa ai trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuata assoggettabili a tassazione separata corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

Copia della documentazione relativa ai redditi di capitale percepiti dagli eredi

Imposte ed oneri rimborsati nel 201 ed altri redditi soggetti a tassazione separata

Per i lavoratori dipendenti e pensionati produttori agricoli: copia dei versamenti effettuati nel corso del 2011 attraverso bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS gestione ex SCAU

Quietanze dei versamenti effettuati nel corso del 201 per saldo ed acconti IRPEF e addizionale regionale

La documentazione relativa alle spese sostenute per la **riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente**:

copia bonifici bancari;

copia fatture e ricevute fiscali nelle quali sia distinto il costo della manodopera;

copia asseverazione del tecnico abilitato;

copia attestato di certificazione energetica rilasciato dal professionista abilitato;

copia scheda informativa trasmessa all'ENEA;

copia della raccomandata relativa all'invio della documentazione all'ENEA.

Il contribuente può documentare con l'autocertificazione il sostenimento delle spese sanitarie per i familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.

Il contribuente può, se il Caf è già in possesso della documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti, attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.